Spedizione in abbonamento postale — Anno 91° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 30 giugno 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 30 GIUGNO 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico**: 52ª estrazione di obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli, effettuata dal 20 al 31 maggio 1950.

(2900)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 13 settembre 1948 registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1948 registro Presidenza n. 19, foglio n. 377.

MEDAGLIA DI BRONZO

LUCCHINI Antonio fu Giacomo, nato a Milano nel 1920, sottotenente di artiglieria, partigiano combattente. — Inutilizzati i suoi cannoni per non farli cadere efficienti nelle mani del nemico, costituiva ed organizzava una banda partigiana di cui assumeva il comando. Audaci atti di sabotaggio ed arditi colpi di mano furono da lui compiuti arrecando sensibili danni al nemico che lo ricercava attivamente. Arrestato riusciva con somma audacia ad evadere per raggiungere la sua formazione. Alla testa dei suoi uomini attaccava e liberava, dopo un combattimento durato tutta la giornata, un importante centro abitato presidiato da forti reparti nazifascisti, permettendo l'avanzata delle truppe alleate. Durante l'ardua azione fu di esempio ai suoi partigiani in ogni ardimento e per supremo sprezzo del pericolo. — Pitigliano, 10 giugno 1944.

(2782)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1950, n. 377.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1950, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1950-51, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, la successiva nota di variazioni ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 giugno 1950, n. 378.

Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini della applicazione di alcune imposte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La facoltà concessa dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, all'Amministrazione finanziaria d'accordare un abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonchè dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della medesima legge 12 maggio 1949, n. 206, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, può essere esercitata fino al 31 luglio 1950.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 379.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Rosario, in Bronte (Catania).

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 12 febbraio 1949, rettificato con postilla 8 settembre 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Rosario, in Bronte (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 380.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione « Cenacolo Domenicano » con sede in Genova Sestri.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione « Cenacolo Domenicano » con sede in Genova Sestri, e l'ente medesimo viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte a suo favore da Bianca Carrega fu Franco vedova Zileri dal Verme ed altri, donazioni aventi per oggetto alcuni immobili, parte situati in Rivarolo del valore di L. 2.750.000 ed altri in Genova valutati L. 225.000, e viene, altresì, approvato lo statuto della stessa Fondazione in data 22 novembre 1948.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1950, n. 381

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Corato (Bari).

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trani e Nazareth in data 8 dicembre 1944, integrato con postilla e dichiarazione 1° maggio 1949, relativo all'erezione della porrocchia della Sacra Famiglia, in Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1950, n. 382

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Salette, in Catania.

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 23 marzo 1948, integrato con postilla 8 settembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Salette, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1949, n. 1189.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Carlo Moneta » di Roma.

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Carlo Moneta » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 1190.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giuseppe Dovara », istituita presso il Liceo scientifico « Gaspare Aselli » di Cremona.

N. 1190. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Giuseppe Dovara », istituita presso il Liceo scientifico « Gaspare Aselli » di Cremona viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1950

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1950.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui da concedersi durante l'anno 1950 da parte degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467;

Vista la legge 21 novembre 1949, n. 914;

Vista la deliberazione 11 febbraio 1950 del Consiglio di amministrazione della Direzione generale degli istituti di previdenza relativa alla fissazione dei tassi d'interesse da praticare sui mutui da concedersi da parte degli Istituti medesimi;

Vista la deliberazione della Commissione di vigilanza sugli Istituti di previdenza adottata nella seduta del 27 aprile 1950;

Decreta:

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli Istituti di previdenza faranno sui fondi propri, per l'anno 1950, viene determinato come segue:

1) 7% sui mutui da concedersi per cooperative edilizie, qualunque sia la loro durata;

2) 7 %, 7,50 %, 8 % sui mutui per opere indilazionabili di pubblica utilità, da ammortizzarsi entro dieci, quindici e oltre quindici anni;

3) 7,50 %, 8 % per tutti gli altri mutui con ammortamento in dieci od oltre dieci anni;

4) 5 % sui mutui contro cessione dello stipendio secondo la legge in corso di perfezionamento, per un ammontare complessivo non eccedente i 300.000.000 per l'anno 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1950
Registro n. 31, *foglio n.* 95. — SALVATORI

(2726)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1950.

Prezzo di vendita al pubblico della sigaretta di produzione egiziana « Mondial ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 15 giugno 1950 vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale le sottoindicate sigarette di produzione egiziana e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigarette « Mondial », Lit. 15.000 il kg. convenz.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1950
Registro Monopolio n. 1, *foglio n.* 143. — TAFURI

(2868)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 21 giugno 1950, è stato revocato il decreto Ministeriale 15 maggio 1950, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Imbellone Eduardo alla sede di Gallese, del distretto notarile di Viterbo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Guardia Sanframondi, del distretto notarile di Benevento.

(2860)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 5 giugno 1950, recante « determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 12 giugno 1950, n. 132, pagine 1729 e 1730, alla seconda colonna della tabella delle « tolleranze » in luogo di 3 ½, leggasi 2 ½.

(2865)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 6 giugno 1950, si chiarisce che il mutuo di lire 640.000, autorizzato con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1949, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di San Vito Chietino (Chieti) per l'esercizio 1948.

(2847)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario e del vice commissario della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2508, del 23 giugno 1950, i sigg. avv. Santi Guido Cacopardo e ing. Salvatore Armao. sono stati rispettivamente nominati, per il periodo di mesi sei, commissario e vice commissario straordinari della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(2866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 120

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 giugno 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	144 —
» Firenze	624,80	143,25
» Genova	624,80	143,75
» Milano	624,83	143,50
» Napoli	624,70	142,90
» Palermo	624,80	143,60
» Roma	624,79	143,60
» Torino	624,825	144 —
» Trieste	624,82	144 —
» Venezia	624,80	145,35

Media dei titoli del 30 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,325
Id. 3,50 % 1902	70,275
Id. 3 % lordo	51,775
Id. 5 % 1935	100,45
Redimibile 3,50 % 1934	74,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % 1936	95,475
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,525
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 giugno 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,55

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pesaro-Urbino in data 25 marzo 1950 n. 25585, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
comm. Italo De Marzi, vice prefetto.

Componenti:
dott. Vincenzo Morante, medico provinciale;
prof. Ettore Carloni, libero docente in clinica ostetrica;
dott. Mario Bonopera, specialista ostetrico-ginecologo;
Eligia Ruggeri, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Loris Bertelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pesaro-Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 giugno 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2827)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 48143/12106/2 in data 14 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 28.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti, o che catturati dai tedeschi o dai giapponesi siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra; nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1924, n. 25, di una elevazione dei sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili ed affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, numero 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. — Titolo di studio:

licenza liceale o d'Istituto tecnico.

Il predetto titolo di studio dovrà essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale risulti che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

Le firme del notaio e del capo dell'Istituto dovranno essere legalizzate rispettivamente dalla competente autorità giudiziaria e dal competente provveditore agli studi.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti Istituti di istruzione.

2. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. — Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

4. — Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. I minori di 21 anni dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. — Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, vidimato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. — Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da imperfezioni o difetti che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali, però, a norma dell'articolo 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

8. — Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano invece stati riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra; dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare competente dalla quale risulti che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione; i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), e, in mancanza, l'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (limitatamente agli iscritti alla Opera stessa) nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli dell'Opera. Tale attestazione dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

n) i reduci dalla deportazione, l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

9. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, per coloro che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

10. — Certificato di lodevole servizio su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso. Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

11. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. — Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o dal notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno di quattro prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Il giorno in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di non meno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1950
Registro Esercito n. 19, foglio n. 139. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE E GRAFICHE

1. — *Componimento di italiano.*

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

2. — *Prova grafica di disegno architettonico.*

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezione di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del progetto il candidato dovrà dare prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

3. — *Prova grafica e disegno topografico.*

Segni convenzionali; formazione delle scale; esecuzione di disegno a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

4. — *Prova scritta di estimo.*

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a cultura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio, il Colombo, il Marzocchi, ecc.), nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

NB. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

a) Matematica. Estimo. Topografia. Costruzioni.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926), relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla Sezione di agrimensura degli Istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili.

Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti Le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consultivo. Norme generali. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro: PACCIARDI

(2855)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.